



BUNDESAMT FÜR INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT
OFFICE FÉDÉRAL DE L'INDUSTRIE, DES ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL
UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA, DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO

3003 Berna, 11 maggio 1977

All'attenzione delle casse
d'assicurazione contro la disoc-
cupazione riconosciute

Comunicazioni e
direttive Nr. 1

Casse d'assicurazione contro la disoccupazione secondo il nuovo
diritto;
Forma giuridica e organizzativa, titolarità e responsabilità

Egrevi signore e signori,

Con l'entrata in vigore dell'ordinamento transitorio si sono avute delle modificazioni sostanziali relative alla forma giuridica e organizzativa delle casse, come anche riguardo alla titolarità e alla responsabilità. Vorremmo qui di seguito fornirvi alcune indicazioni circa questo complesso di questioni. Inoltre troverete in allegato un modello di regolamento delle casse, stilato con la massima concisione, il quale necessita tuttavia, a seconda di circostanze particolari, di un'elaborazione più dettagliata.

I. Forma giuridica e organizzativa delle casse

Secondo il diritto finora vigente, le casse d'assicurazione contro la disoccupazione sussistevano, di regola, come persone giuridiche del diritto pubblico e privato (enti pubblici indipendenti rispettivamente associazioni e cooperative). Ad eccezione di alcune casse pubbliche, che già sotto il vecchio regime giuridico erano gestite

5.77 - 400 i

come enti pubblici non autonomi, le casse erano delle istituzioni indipendenti con organizzazione propria e con capacità giuridica e d'agire; spettava loro il diritto della personalità. Gli assicurati erano i loro membri.

Con l'entrata in vigore, il 1° aprile 1977, dell'ordinamento transitorio, venne a mancare la qualità di socio dell'assicurato. Le casse private non sono pertanto più in grado di nominare i loro organi legalmente prescritti e conseguentemente non possono più sussistere nella forma giuridica antecedente vale a dire come soggetti giuridici indipendenti.

L'ordinamento transitorio (art. 22 cpv 2 del decreto federale sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione detto qui di seguito DACD) statuisce perciò, che le casse sono gestite dai loro attuali titolari; ciò vale per tutte le casse, verossia anche per quelle pubbliche. Pertanto le casse non hanno più alcuna autonomia giuridica nei confronti dei titolari; la gestione della cassa rappresenta un compito pubblico, assunto dal titolare, che, all'occorrenza, può costituire l'unico scopo di un'organizzazione (per es. associazione) istituita a tal fine. A questo riguardo, con il concetto "titolare" sono intesi gli enti di diritto pubblico, nonché le associazioni dei lavoratori rispettivamente - trattandosi di casse finora paritetiche - le organizzazioni padronali nel senso degli ex-fondatori (cfr. testo francese: "... fondateurs") e, eventualmente, anche una singola azienda che aveva fondato una cassa di assicurazione contro la disoccupazione. E' inoltre concepibile che più soggetti giuridici indipendenti (p. es. associazioni o aziende), i quali avevano insieme già fondato una vecchia cassa, risp. appartenevano quali membri dei datori di lavoro ad una cassa paritetica, assumono in comune la titolarità della nuova cassa; occorre nondimeno considerare che, in questo caso, potrebbero sorgere determinate complicazioni nel

comportamento verso l'esterno (facendo valere dei diritti nei confronti di terzi) che potevano essere evitate mediante la costituzione di un unico soggetto giuridico - di norma un'associazione -.

Durante la validità dell'ordinamento transitorio non possono essere istituite nuove casse (art. 6 cpv 3 DACD). Sotto questo divieto non cade la fusione, in un'unica cassa, di parecchie casse attuali, eventualmente anche con un nuovo titolare, che non deve necessariamente risultare da un'associazione degli attuali titolari. E' parimenti possibile che una cassa la quale non possedeva finora alcun vero e proprio titolare, giuridicamente diverso dalla stessa, - ciò che capitava per le casse paritetiche - venga assunta da un nuovo titolare (per es. un'organizzazione padronale). Competente per una siffatta decisione è, da parte della cassa partecipante, esclusivamente l'organo della cassa che fa stato secondo la vecchia forma giuridica (vale a dire l'assemblea generale o dei delegati compreso il rappresentante dei lavoratori).

In particolare, durante l'ordinamento transitorio:

- a. le casse pubbliche sono: istituzioni pubbliche non autonome oppure semplicemente divisioni amministrative degli enti pubblici interessati; i diritti e gli obblighi di tali istituzioni sono attribuiti agli enti pubblici nella cui amministrazione essi sono inglobati;
- b. le casse private (unilaterali e finora paritetiche) sono: parte integrante del soggetto giuridico agente quale titolare (federazione, associazione, azienda); soltanto a quest'ultimo spetta il diritto della personalità e gli vengono attribuiti i diritti e gli obblighi della cassa.

II. Titolarità e responsabilità

Essendo, di norma, le casse rette dal diritto antecedente persone giuridiche indipendenti, esse disponevano di una gestione e di un patrimonio proprio che garantiva per gli impegni della cassa.

In quanto, secondo il nuovo diritto, una cassa già esistente veniva amministrata dall'attuale titolare o da uno nuovo, essa dispone come tale di alcun mezzo che potrebbe essere impiegato come garanzia.

Perciò la responsabilità è stata fundamentalmente addossata unicamente al titolare della cassa (art. 22 cpv 3 DACD). Ove la titolarità sia costituita da più soggetti giuridici indipendenti (per es. associazioni o aziende), essi devono assumersi solidalmente la responsabilità. Non è però sufficiente che il titolare, al momento dell'assunzione della gestione della cassa, dichiari semplicemente di essere disposto ad assumersi la responsabilità, ma occorre accertarsi che esso sia effettivamente capace di assumersi la responsabilità. In generale si ritiene esservi la capacità di assumersi la responsabilità - astrazione fatta per i Cantoni -, soltanto nel caso in cui il titolare ha provveduto, al momento dell'assunzione della gestione della cassa, a costituire una sufficiente riserva di responsabilità (capitale di responsabilità). Qualora successivamente dovesse rivelarsi che il titolare non è in grado di adempiere gli obblighi derivanti dalla sua responsabilità, si dovrebbe revocare il riconoscimento della cassa.

Quale riserva di responsabilità non entrano in linea di conto nè il capitale d'esercizio a disposizione del titolare per la gestione della cassa, il quale appartiene giuridicamente al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, nè

- dopo la ripartizione del capitale della cassa - (art. 32 DACD) i rimanenti due terzi del capitale sociale e del fondo di compensazione delle quote, i quali devono essere devoluti ad uno scopo sociale. Il titolare della cassa deve fornire la rispettiva riserva di responsabilità mediante mezzi propri. A tale proposito possono tuttavia essere utilizzati determinati fondi speciali, quali gli esistenti fondi d'aiuto delle casse o parti di essi. La capacità di assumersi la responsabilità può essere garantita anche mediante una congrua assicurazione cauzionale. In ogni caso l'Ufficio di compensazione deve appurare se la capacità di assumersi la responsabilità è garantita in misura sufficiente.

III. Prescrizioni delle casse

Con la revoca dell'indipendenza giuridica delle casse sono divenute inoperanti anche le prescrizioni delle casse precedenti, chiamate di regola "statuti delle casse". Nondimeno, anche in base al nuovo diritto -- sebbene in misura meno estesa -- sono necessarie talune "prescrizioni delle casse", le quali devono essere emanate dal titolare. Per motivi pratici è opportuno pubblicarle separatamente, possibilmente sotto forma di un regolamento della cassa.

E' lasciato alla discrezione dei titolari di casse private di menzionare nel loro statuto generale la restione di una cassa di disoccupazione - per es. quale fine speciale -. Ovviamente le associazioni che vengono fondate espressamente per assumere la funzione di titolare di una cassa, necessitano degli statuti prescritti dall'articolo 60 dell'CC, i quali disciplinano il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione; tuttavia anche in questo caso le effettive prescrizioni della cassa devono essere recepite in un regolamento speciale. I titolari delle casse pubbliche strutturano le prescrizioni della loro cassa nella forma richiesta dal diritto cantonale pubblico.

Il regolamento della cassa deve contenere almeno:

- a. L'esatta designazione del titolare e della cassa, all'occorrenza anche quella della (e) cassa (e) precedente (i);
- b. le principali prescrizioni relative alla gestione della cassa (per es. competenze, diritto di firma) e la norma secondo cui, nell'ambito della gestione della cassa, le persone competenti rappresentano in modo vincolante il titolare nei confronti dell'esterno;
- c. il riconoscimento del principio di responsabilità da parte del titolare, nell'ambito delle prescrizioni di diritto federale;
- d. la definizione della cerchia dei beneficiari;
- e. le eventuali indicazioni sull'esistenza di sezioni della cassa, come pure i loro compiti e le loro attribuzioni.


Inoltre il regolamento della cassa può contenere altre disposizioni, per esempio riguardanti i locali di gestione, gli orari di servizio, ecc.

Il regolamento della cassa dev'essere sottoposto al nostro Ufficio per approvazione (art. 38 cpv 3 DACD). In seguito esso dev'essere esposto nei locali di gestione accessibili ai beneficiari oppure consegnato su richiesta a quest'ultimi.

Confidando che queste indicazioni vi faciliteranno l'elaborazione di un regolamento della cassa, vi preghiamo di gradire l'espressione della nostra massima stima e considerazione.

UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA,
DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO
Sezione per l'assicurazione
contro la disoccupazione

Il capo:



Jost

Appendice:

- Regolamento modello

Per conoscenza agli

Uffici cantonali del lavoro

REGOLAMENTO DELLA CASSA

Art. 1

Gestione della cassa e titolarità

¹Visto l'articolo 22 capoverso 2 del Decreto federale dell'8 ottobre 1976 sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio) (detto qui di seguito "Decreto") il/la¹⁾ restisce, quale titolare, a decorrere dal 1° aprile 1977, sotto il nome di
....., una cassa di disoccupazione giusta le prescrizioni della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.

²Il titolare subentra, in quanto la corretta gestione della cassa lo esiga, in materia di diritti e di obblighi all'antecedente cassa d'assicurazione contro la disoccupazione²⁾ riconosciuta giusta l'articolo 6 e seguenti della legge federale del 22 giugno 1951 sull'assicurazione contro la disoccupazione (chiamata qui di seguito "legge").

Art. 2

Persone responsabili della gestione della cassa

¹Per la gestione della cassa è (sono) responsabile (i)³⁾:

- a. il gerente della cassa
- b. eventualmente un sostituto
- c. (eventualmente altri funzionari)

- 1) Nome e sede del titolare
- 2) Nome e sede della cassa antecedente (in caso di fusione: menzionare le singole casse)
- 3) Se del caso delimitare la competenza e la responsabilità per le singole funzioni

d. (eventualmente una commissione di sorveglianza)

Essi firmano¹⁾

²⁾I funzionari responsabili della cassa, (ed eventualmente la commissione di sorveglianza) sono designati dal²⁾ (rispettivamente nominati³⁾).

³⁾In tutte le questioni riguardanti la cassa il titolare è rappresentato in modo vincolante verso l'esterno dai responsabili della gestione della cassa. Essi sono segntamente autorizzati ad emanare disposizioni giusta l'articolo 50 capoverso 1 della legge e a rappresentare il titolare in caso di vertenza giudiziaria. Inoltre essi dispongono, nell'ambito della gestione della cassa, del capitale d'esercizio. Del rimanente i loro obblighi sono retti dalle prescrizioni legali come pure dalle istruzioni dell'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 3

Responsabilità del titolare

Il titolare assume (i titolari assumono) nei confronti dell'Ufficio di compensazione la responsabilità della cassa, nell'ambito dell'articolo 22 capoverso 3 del Decreto federale, (in modo solidale) e provvede (provvedono) per una congrua garanzia da stabilire d'intesa con l'Ufficio di compensazione.

1) Disciplina del diritto di firma

2) Competente organo del titolare

3) Questo capoverso può cadere qualora le persone responsabili vengano designate per nome.

Art. 4

Cerchia dei beneficiari

La cassa è aperta a tutti i lavoratori aventi diritto¹⁾.

Art. 5

Sezioni / uffici di pagamento fuori sede

La cassa si suddivide nelle seguenti sezioni (..... la
cassa gestisce uffici di pagamento a)²⁾

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma giuridicamente valida del
competente organo del titolare
della cassa)

-
- 1) In caso di limitazione della cerchia dei beneficiari: Rispettiva formulazione restrittiva. In caso di limitazione in base al domicilio occorre considerare eventualmente anche i frontalieri dello Stato confinante (disoccupazione parziale) (Tuttavia, i frontalieri proveniente dalla Repubblica federale di Germania possono -- in caso di disoccupazione parziale --, per ora, percepire delle prestazioni soltanto presso le casse pubbliche dei cantoni di frontiera, in base all'accordo del 27 febbraio 1976 stipulato con la RFR)
 - 2) Eventuali ulteriori indicazioni riguardanti le delimitazioni geografiche, l'organizzazione, le competenze ecc.



BUNDESAMT FÜR INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT
OFFICE FÉDÉRAL DE L'INDUSTRIE, DES ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL
UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA, DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO

DB/DO/mk
02.1.60

3003 Berna, 25 maggio 1977

Agli Uffici cantonali del lavoro e
alle Casse d'assicurazione contro
la disoccupazione riconosciute

Comunicazioni e
istruzioni n. 2

Passaggio dal vecchio al nuovo diritto in materia
d'assicurazione contro la disoccupazione

Sommario:

	pagina
1 <u>Problemi singoli del passaggio</u>	3
1.1 Ammortamento di giorni di sospensione (OAD 45 ^{III})	3
1.2 Deduzione dei giorni di sospensione dal numero massimo d'indennità giornaliera (DAD 13)	3
1.3 Computo di periodi di lavoro e di con- tribuzione secondo il vecchio diritto/ Sottoassicurazione (DAD 9; OAD 13)	4
1.4 Procedura in caso di non pagamento delle quote secondo il vecchio diritto	4
1.5 Durata dell'esonero dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione (DAD 9 ^{IV+V} ; OAD 17, 18, 19)	5
1.6 Termine concernente la regolamentazione speciale in caso d'assunzione di un'occu- pazione meno retribuita (OAD 32 ^{III})	6
1.7 Cambiamento di cassa (DAD 7; OAD 4, 72)	7

5.77 - 400 i

	pagina	
1.8	Termini di attesa speciali (OAD 29)	8
1.9	Indennità giornaliera per gli apprendisti che non possono giustificare una sufficiente attività sottoposta a contribuzione (OAD 70b)	9
2	<u>Moduli e contabilità</u>	10
2.1	Domanda d'indennità	10
2.2	Attestato del datore di lavoro (DAD 17 ^I)	10
2.3	Certificato di beneficiario (OAD 4 ^{III} , 71 ^I)	11
2.4	Certificato di controllo (OAD 5, 6)	11
2.5	Avvisi d'indennizzazione per il registro dei beneficiari (OAD 54)	11
2.6	Lista dei beneficiari (vecchia OAD, OAD 74)	11
2.7	Resoconto mensile dei pagamenti (OAD 55)	12
2.8	Conteggio dei pagamenti; delimitazione vecchia-nuova contabilità (OAD 56)	12
3	<u>Istruzioni generali</u>	13
3.1	Abbreviazioni	13
3.2	Cessazione dell'indennizzazione in seguito a raggiungimento dell'età AVS (DAD 11)	13
3.3	Corso del cambio per guadagni conseguiti all'estero	13
3.4	Statuto e relazioni delle sezioni delle casse	14
4	<u>Ordinanze separate</u>	14

Egregi signori e signore,

Al fine di ottenere un'applicazione unitaria del diritto, vi facciamo pervenire le seguenti istruzioni concernenti il passaggio dal vecchio al nuovo diritto.

Il decreto federale dell'8 ottobre 1976 (DAD) dispone, all'articolo 38 capoverso 4, che le disposizioni abrogate si applicano ancora ai fatti intervenuti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. Ne consegue che il diritto a indennità di disoccupazione per giorni precedenti il 1° aprile 1977 deve conformarsi al vecchio diritto.

1 Problemi singoli del passaggio

1.1 Ammortamento di giorni di sospensione

Decade l'ammortamento di giorni di sospensione nella proporzione 1 : 3 nel senso del precedente articolo 35 capoverso 3 ultima frase OAD.

Procedura: Se le condizioni sono adempiute, i giorni di sospensione da compiere prima del 1° aprile possono ancora essere ammortati, mediante giorni non indennizzabili, nella proporzione anzidetta. Ciò non è però più possibile per giorni di sospensione da compiere a contare dal 1° aprile. A contare da quest'ultima data, quanto rimane di una precedente sospensione può quindi ancora compiersi soltanto mediante giorni nel senso dell'articolo 45 capoverso 3 OAD.

1.2 Deduzione dei giorni di sospensione dal numero massimo d'indennità giornaliera

Secondo l'articolo 13 DAD, il numero massimo d'indennità giornaliera (150/180), cui l'assicurato può normalmente pretendere nel corso di un anno civile, si riduce del numero dei giorni di sospensione.

Procedura: Il numero massimo d'indennità si riduce del numero dei giorni di sospensione soltanto nella misura in cui quest'ultimi devono essere compiuti a contare dal 1° aprile 1977 (resto di precedenti sospensioni o sospensioni decretate da tale data o da date successive).

1.3 Computo di periodi di lavoro e di contribuzione secondo il vecchio diritto / Sottoassicurazione

Secondo l'articolo 9 capoverso 2 DAD, per la giustificazione dei 150 giorni interi di lavoro soggetti a contribuzione vengono conteggiati anche i giorni di lavoro prima dell'entrata in vigore del decreto se, per questo tempo, l'assicurato ha pagato premi a una cassa.

1.3.1 Giorni di lavoro precedenti il 1° aprile vengono quindi conteggiati soltanto se cadono in periodi in cui il lavoratore era nel contempo affiliato a una cassa e in cui egli ha effettivamente pagato le quote.

1.3.2 Lo stesso dicasi dei "giorni senza attività" nel senso dell'articolo 13 OAD.

1.3.3 A contare dal 1° aprile, per il calcolo dell'indennità giornaliera non si tiene più conto di un'eventuale sottoassicurazione secondo il vecchio diritto.

1.4 Procedura in caso di non pagamento delle quote secondo il vecchio diritto

1.4.1 Obbligo di riscuotere le quote: Le casse sono tenute a riscuotere dai loro assicurati le quote arretrate per il periodo fino al 31.3.77, se necessario mediante procedura d'esecuzione.

1.4.2 In caso di ritardo di 3 mesi al massimo nel pagamento delle quote al 31.3.77:

- malgrado quote arretrate, giustificazione dei 150 giorni interi addotta (cfr. 1.3 - 1.3.2): indennizzazione possibile; nessuna sospensione;

- causa quote arretrate, giustificazione dei 150 giorni interi non addotta (cfr. 1.3 - 1.3.2): indennizzazione possibile - a contare dal primo giorno - ad avvenuto pagamento delle quote arretrate; nessuna sospensione.

1.4.3 In caso di ritardo di oltre 3 mesi nel pagamento delle quote al 31.3.77:

indennizzazione possibile - a contare dal primo giorno - quando il ritardo viene ridotto a 3 mesi al massimo e viene adottata la giustificazione dei 150 giorni interi; sospensione del diritto a indennità (1 - 12 giorni) a contare dal primo giorno per il quale l'assicurato avrebbe diritto.

1.4.4 Compensazione

Se l'assicurato è d'accordo, è ammessa la compensazione delle quote arretrate con le prestazioni rivendicate. Se è il caso, lo si dovrà tuttavia sospendere dal diritto a indennità (cfr. 1.4.3).

1.5 Durata dell'esonero dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione

Finora, le persone dimesse da scuole, scuole professionali, istituti, ecc. potevano rivendicare un diritto a prestazioni assicurative, senza dover giustificare una precedente attività salariata, durante 2 anni a contare dall'uscita dalla scuola, ecc. Secondo il nuovo diritto (OAD art. 17, 18, 19), questa agevolazione si estende soltanto ancora a 1 anno.

Procedura: All'assicurato che, per la prima volta nel 1977, rivendica un diritto a prestazioni per disoccupazione a contare dal 1° aprile, è applicabile la nuova regolamentazione. Vale a dire: se dall'uscita dalla scuola, ecc. (risp. dal suo divorzio) al momento di rivendicare tale diritto è già trascorso più di 1 anno, l'esonero dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione non è più valido. - Tuttavia, se ha già acquisito un diritto a prestazioni per giorni precedenti il 1° aprile, egli potrà continuare a beneficiare

delle stesse, eventualmente fino a esaurimento del numero massimo d'indennità giornaliera per l'anno civile.

Durante i termini citati, l'esonero dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione è valido anche nel caso in cui l'assicurato ha esercitato un'attività sottoposta a contribuzione insufficiente (meno di 150 giorni interi) nel periodo costretto tra l'uscita dalla scuola risp. l'evento determinante e la disoccupazione.

In caso d'applicazione dell'articolo 17 capoverso 4 OAD (dopo divorzio, decesso del coniuge, ecc.), per l'inizio di detti termini è determinante il momento in cui l'evento si è verificato, ossia essi decorrono dalla data del divorzio, del decesso, ecc.; e ciò anche nel caso in cui i "motivi economici", che potrebbero costringere una persona ad esercitare un'attività lucrativa, dovessero manifestarsi più tardi, per esempio in seguito a cessazione del pagamento degli alimenti da parte del coniuge divorziato.

1.6 Termine concernente la regolamentazione speciale in caso d'assunzione di un'occupazione meno retribuita

Secondo il nuovo diritto (OAD art. 32 cpv. 3), è durante 2 anni al massimo - e non più 1 anno come finora - che l'indennità può essere calcolata in base al guadagno normale precedentemente ottenuto; il consenso dell'autorità cantonale competente è indispensabile.

Procedura: Se il termine di 1 anno secondo il vecchio diritto è scaduto prima del 1° aprile, di modo che l'indennità è già stata ricalcolata in base all'ultimo guadagno "inferiore" ottenuto, l'indennità può nuovamente essere calcolata in base al guadagno normalmente ottenuto precedentemente, fino a scadenza del termine di 2 anni a contare dall'assunzione dell'occupazione meno retribuita, a decorrere dal 1° aprile.

1.7 Cambiamento di cassa

1.7.1 In caso di disoccupazione parziale

Secondo l'articolo 72 OAD, l'assicurato che ha riscosso prestazioni nel primo trimestre 1977 o che si fonda, per la riscossione delle prestazioni, su un periodo d'affiliazione anteriore, può riscuotere nel 1977 indennità da un'altra cassa solo se si trasferisce fuori del campo d'attività della cassa precedente oppure se non appartiene più alla cerchia delle persone e delle professioni cui è limitata l'attività di tale cassa. L'articolo 4 capoverso 5 OAD, che consente a un datore di lavoro di far valere le pretese di tutti i suoi dipendenti presso una sola cassa, rappresenta però una prescrizione speciale che, come tale, ha la priorità sulle prescrizioni concernenti il cambiamento di cassa. In caso di disoccupazione parziale, il conteggio collettivo è quindi possibile anche per gli assicurati di cui all'articolo 72 OAD. Al momento di far valere tali pretese, il datore di lavoro deve evidentemente indicare il nome delle casse con le quali ha precedentemente trattato. Quest'ultime sono poi tenute a rilasciare alla cassa scelta le attestazioni di cui all'articolo 71 capoverso 1 OAD.

1.7.2 In caso d'uscita da un'azienda prima affiliata a una cassa paritetica

In applicazione dell'articolo 7 capoverso 3 DAD, numerose ex casse paritetiche limitano il loro raggio d'attività ai lavoratori al servizio di determinati datori di lavoro; ne consegue che, per principio, le loro prestazioni sono limitate a casi di disoccupazione parziale. Se il rapporto di lavoro di un assicurato viene rescisso, egli esce quindi automaticamente dalla cerchia dei beneficiari possibili della cassa in parola; ne consegue che sono così perfezionate le condizioni per un cambiamento di cassa secondo l'articolo 4 capoverso 3 OAD. La cassa non è quindi tenuta ad indennizzare il disoccupato totale fino alla fine dell'anno civile.

1.7.3 In caso di limitazione della cerchia dei beneficiari di una cassa

L'articolo 71 capoverso 1 OAD è applicabile nel caso in cui una cassa abbia limitato la cerchia dei beneficiari, rispetto alla precedente cerchia degli assicurati, con effetto a contare dal 1° aprile. La cassa non è quindi tenuta ad indennizzare, fino alla fine dell'anno civile, le persone così escluse dalla cerchia dei beneficiari possibili.

1.7.4 Certificato di beneficiario secondo l'articolo 4 capoverso 3 OAD

Si rimanda, a questo proposito, alla cifra 2.3.

1.8 Termini di attesa speciali

Gli assicurati esonerati dall'obbligo di addurre la giustificazione di una precedente attività salariata soggetta a contribuzione e che a ciò si appellano per rivendicare il diritto a prestazioni assicurative devono, per principio, compiere interamente il termine d'attesa speciale (giorni di carenza) secondo l'articolo 29 capoverso 1 OAD finché non è loro possibile - eventualmente mediante inclusione di 50 giorni al massimo di disoccupazione comprovata - di giustificare 150 giorni interi di lavoro sottoposto a contribuzione. Se per addurre tale giustificazione dovessero mancare meno di 25 giorni, il termine d'attesa speciale sarà considerato interamente compiuto in tale misura. Le persone che durante un soggiorno all'estero di più di 1 anno hanno mantenuto, secondo il vecchio diritto, la loro affiliazione a una cassa e che possono giustificare una sufficiente attività salariata all'estero non devono compiere il termine d'attesa speciale.

Il termine d'attesa (giorno di carenza) ordinario (LAD art. 26 cpv. 1 ultima frase) essendo compreso in quello speciale di 25 giorni non deve quindi più essere compiuto ulteriormente.

In caso di disoccupazione parziale, le ore perse entranti in linea di conto per il computo del termine d'attesa speciale

devono essere convertite in giornate intere. Si rimanda, a questo proposito, alle prescrizioni dell'articolo 23 OAD.

Se l'assicurato assume un'occupazione prima d'aver interamente compiuto i 25 giorni di carenza, il termine d'attesa speciale rimanente dovrà essere compiuto in occasione di una successiva disoccupazione, a meno che nel frattempo egli non sia riuscito ad addurre la giustificazione di 150 giorni interi di lavoro sottoposto a contribuzione.

Il capoverso 6 dell'articolo 29 OAD - che ammette quali termini di attesa soltanto giorni per i quali l'assicurato adempie i presupposti per il diritto all'indennità - non concerne ovviamente i termini d'attesa stagionali (cpv. 2 - 4).

1.9 Indennità giornaliera per gli apprendisti che non possono giustificare una sufficiente attività sottoposta a contribuzione

Per la giustificazione dei 150 giorni interi possono essere inclusi, se necessario, come per gli altri assicurati, 50 giorni al massimo di disoccupazione comprovata, poco importa se tali giorni cadono prima o dopo il 1° aprile. Se l'assicurato può addurre la giustificazione di questi 100 risp. 150 giorni interi, egli non deve compiere termine d'attesa speciale alcuno e la sua indennità giornaliera sarà calcolata conformemente all'articolo 38 capoverso 1 OAD.

Per le persone che, a tirocinio concluso, secondo l'articolo 70 lettera b OAD, non sono in grado, affatto o in modo sufficiente, di giustificare 150 giorni interi di lavoro sottoposto a contribuzione vale quanto segue:

- i primi 25 giorni, per i quali i presupposti per il diritto all'indennità sono adempiuti, devono essere considerati quali termini d'attesa speciali e non possono quindi essere indennizzati;

- la disoccupazione successiva dà diritto a un'indennità giornaliera ridotta, ossia calcolata in base a un guadagno giornaliero di fr. 40, durante tanti giorni quanti sono quelli che mancano per la giustificazione dei 150 giorni interi; i termini d'attesa speciali compiuti sono computati nei 50 giorni di disoccupazione comprovata;
- l'indennità può essere calcolata secondo il salario usualmente pagato al principiante nella sua professione soltanto dal momento in cui viene addotta la giustificazione dei 150 giorni interi.

2 Moduli e contabilità

2.1 Domanda d'indennità

Per ogni anno civile, dev'essere prodotta una domanda d'indennità separata; ciò significa quanto segue.

- Per il primo trimestre 1977, previo riesame della giustificazione dei 150 giorni interi, è stato in principio possibile utilizzare le domande d'indennità 1976. In questo caso, se l'indennizzazione è continuata anche dopo il 31.3.77, dev'essere prodotta una nuova domanda d'indennità 1977; nel caso in cui non sono intervenuti cambiamenti d'ordine materiale basta tuttavia una fotocopia della domanda relativa al 1976.
- Se per il primo trimestre 1977 è già stata prodotta una nuova domanda d'indennità è superfluo chiederne un'altra nel caso in cui l'indennizzazione continua dopo il 31.3.77 e la situazione non è nel frattempo mutata; in questo caso, basta allegare all'incarto una fotocopia della stessa.

2.2 Attestato del datore di lavoro

In quanto siano indispensabili per la giustificazione dell'attività salariata sottoposta a contribuzione, le fotocopie degli

attestati del datore di lavoro relativi agli anni 1975 e 1976 devono essere allegate all'incarto destinato alla revisione 1977.

2.3 Certificato di beneficiario (OAD art. 4 cpv. 3 e art. 71 cpv.1)

Fino a creazione dell'apposito modulo, quale "certificato di beneficiario" secondo l'articolo 4 capoverso 3 OAD - e anche quale "attestazione d'affiliazione anteriore" secondo l'articolo 71 capoverso 1 OAD - si deve fare uso del precedente modulo "certificato d'uscita".

2.4 Certificato di controllo (OAD art. 5 e art. 6)

Il certificato di controllo è in principio concepito per un mese civile intero, al massimo tuttavia per un periodo di 8 settimane consecutive. Se, nel corso di tale periodo, l'assicurato lavora durante singoli giorni, al termine degli stessi non si deve allestirne un altro finché nello stesso è ancora possibile apporvi dei bolli (timbri). Nell'apposita rubrica, l'Ufficio del lavoro deve indicare, precisando date e motivi, i bolli mancanti (per esempio in seguito a lavoro temporaneo o a malattia) nel periodo complessivo in parola.

2.5 Avvisi d'indennizzazione per il registro dei beneficiari
(OAD art. 54)

Devono essere stesi soltanto per le indennizzazioni a contare dal 1° aprile e non per quelle accordate in base al vecchio diritto. Le istruzioni per la corretta stesura degli avvisi saranno impartite separatamente. Per il momento, una volta stesi, gli avvisi vanno raggruppati per mese civile e tenuti a disposizione fino a nuovo avviso.

2.6 Lista dei beneficiari (vecchia OAD e OAD art. 74)

- Il modulo "lista dei beneficiari" (mod. 716.18) va steso, come finora, per il 1976 e per il primo trimestre 1977, ossia per l'insieme dei 5 trimestri.

- Il modulo recante la stessa denominazione, contemplante tuttavia l'indicazione supplementare "1.1 - 31.3.77" e una colonna per l'indicazione dei numeri AVS, dev'essere steso, per il periodo in questione, in aggiunta al primo. Esso serve a rilevare i beneficiari del primo trimestre per il registro dei beneficiari e per consentire a quest'ultimo il controllo della durata massima d'indennizzazione. Le istruzioni dettagliate per la stesura di tale modulo sono state emanate mediante lettera-circolare del 3.1.77.

2.7 Resoconto mensile dei pagamenti (OAD art. 55)

Si rimanda, a questo proposito, alla lettera-circolare del 22.4.77.

2.8 Conteggio dei pagamenti; delimitazione vecchia-nuova contabilità (OAD art.56)

Si rimanda, a questo proposito, alla lettera-circolare del 15.12.76 "domanda di sussidio e chiusura dei conti 1976".

Tutte le indennità giornaliere relative a disoccupazione prodottasi fino e compreso il 31.3.77 vanno riportate nella vecchia contabilità, anche nel caso in cui il pagamento è stato effettuato dopo tale data; unica eccezione:

casi di pagamento in sospenso, che possono essere rivendicati soltanto dopo la presentazione della domanda di sussidio, vanno riportati nella nuova contabilità.

In caso di disoccupazione parziale, la separazione tra le perdite di guadagno subite fino al 31 marzo risp. a contare dal 1° aprile dev'essere indicata dalla cassa a cifra 9 del modulo "attestato del datore di lavoro".

3 Istruzioni generali

3.1 Abbreviazioni (secondo la Cancelleria federale)

	<u>italiano</u>	<u>francese</u>	<u>tedesco</u>
Legge federale 1951	LAD	LAC	A1VG
Decreto federale 8.10.76	DAD	AAC	A1VB
Decreto federale urgente 20.6.75	DAD 1975	AAC 1975	A1VB 1975
Ordinanza 14.3.77	OAD	OAC	A1VV
Bollettino "Diritto del lavoro e assicurazione disoccupazione"	DLA	DTA	ARV

3.2 Cessazione dell'indennizzazione in seguito
a raggiungimento dell'età AVS

Conformemente all'articolo 11 DAD, i beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS non hanno più diritto all'indennità di disoccupazione. Secondo l'articolo 21 LAVS, il diritto a una rendita semplice di vecchiaia nasce a contare dal primo giorno del mese che segue quello in cui è stato raggiunto il 65mo (uomini) risp. 62mo (donne) anno d'età. Se tutte le condizioni cui è subordinato il diritto a indennità sono adempiute, le prestazioni assicurative AD possono quindi essere accordate fino all'ultimo giorno del mese in cui è stato raggiunto il 65mo risp. 62mo anno d'età.

Le donne sposate d'età tra i 60 e 62 anni, che congiuntamente al marito beneficiano di una rendita di vecchiaia per coniugi, non cadono sotto i disposti dell'articolo 11 DAD. Ad esse è eventualmente applicabile l'articolo 31 capoverso 1 lettera d OAD.

3.3 Corso del cambio per guadagni conseguiti all'estero

Per la conversione di valute estere in franchi svizzeri (p.es. art. 40 OAD) è determinante la tabella di conversione edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. L'ultima edizione è allegata alla presente circolare.

3.4 Statuto e relazioni delle sezioni delle casse

L'organizzazione interna delle casse aventi delle sezioni, filiali o uffici di pagamento è compito delle casse stesse. Le relazioni tra queste sezioni, ecc. e l'UFIAML devono, di regola, svilupparsi tramite la cassa centrale.

4 Ordinanze separate

4.1 In applicazione dell'articolo 32 capoverso 3 LAD, il Consiglio federale ha emanato, il 14 marzo 1977, l'ordinanza sull'aumento del numero massimo d'indennità giornaliera (in generale, 150 indennità giornaliera; 180, invece, per i lavoratori anziani e gli invalidi).

4.2 Durante la validità dello "ordinamento transitorio", la competenza di emanare diverse ordinanze complementari spetta al Dipartimento federale dell'economia pubblica, e non più, come finora, all'UFIAML.

Situazione:

4.2.1 Per quanto concerne l'articolo 13 capoverso 4 OAD (computo di 50 giorni di disoccupazione per la giustificazione dei 150 giorni interi di lavoro sottoposto a contribuzione) e l'articolo 23 capoversi 3 e 4 OAD (orario ridotto durante 18 mesi nello spazio di 2 anni) si fa presente che, fino ad emanazione delle nuove ordinanze formalmente adattate, sono sempre applicabili le regolamentazioni precedentemente in vigore secondo le circolari n. 22, cifra 1.3.2, e n. 23.

4.2.2 Per il momento, non è previsto di far uso della competenza di cui all'articolo 17 capoverso 5 OAD (prolungamento a 2 anni, come prima, della durata dell'esonero dalla giustificazione di un'occupazione sottoposta a contribuzione).

4.2.3 Prossimamente, verranno emanate prescrizioni particolari fondate sull'articolo 23 capoverso 5 OAD (lotta contro gli abusi, segnatamente in caso di vacanze e giorni festivi).

Con la massima stima
UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA
DELLE ARTI E MESTIERI
E DEL LAVORO
Sezione dell'assicurazione contro
la disoccupazione
Il capo:



Jost

Allegato:

Tabella di conversione

PS: Invece di

"Comunicazioni e direttive Nr. 1" (dell'11.5.77)

leggasi

"Comunicazioni e istruzioni n. 1"

